

Verbale di accordo

Il giorno 7.12.2018, in Bergamo

Tra

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A., nella sua qualità di "Capogruppo", anche in nome e per conto anche delle Aziende del Gruppo UBI

e

la Delegazione sindacale di Gruppo:

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

Premesso che

1. in data 26.11.2010 è stato sottoscritto nel Gruppo UBI il Protocollo di Intesa sindacale sulle politiche commerciali;
2. in data 11.12.2016 le Parti hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa relativo al Piano Industriale di Gruppo, con il quale, all'art. 4.1 "Politiche Sociali", si sono impegnate ad avviare un confronto volto a definire un Protocollo condiviso anche in tema di politiche commerciali;
3. in data 8.2.2017 è stato sottoscritto l'"Accordo nazionale su politiche commerciali e organizzazione del lavoro" che si intende integralmente richiamato;
4. tenuto conto che all'art. 53 del vigente CCNL, le Parti firmatarie - confermando la rilevanza dei principi definiti nel Protocollo sullo sviluppo compatibile e sostenibile del sistema bancario del 16.6.2004 - hanno convenuto che le Aziende, nel perseguire i propri obiettivi di risultato economico, pongano in essere misure rispettose della dignità dei lavoratori e delle esigenze della clientela, in coerenza con quanto previsto dall'"Accordo Nazionale su politiche commerciali e organizzazione del lavoro" dell'8.2.2017, nonché idonee a:
 - favorire il rispetto di valori etici fondamentali quali la dignità, la responsabilità, la fiducia, l'integrità e la trasparenza;
 - promuovere comportamenti coerenti con i principi sopra richiamati in riferimento alle attività di indirizzo, pianificazione, coordinamento e controllo delle politiche commerciali adottate, anche attraverso un'adeguata attività di informazione, formazione e sensibilizzazione;
 - ricondurre ai predetti valori eventuali comportamenti difformi;
 - valutare, nelle imprese o gruppi di imprese presso i quali siano presenti specifici accordi in materia, nel rispetto della relativa autonomia, i raccordi che si rendessero necessari con il predetto Accordo 8.2.2017;
 - costituire commissioni o organismi bilaterali di confronto in sede aziendale o di gruppo e di interlocuzione con la Commissione nazionale sui temi dell'Accordo 8.2.2017;
5. con verbale di incontro del 3.5.2018 è stata costituita la "Commissione politiche commerciali" del Gruppo UBI, con definizione dei relativi compiti e funzioni.

FISAC - CGIL

UILCA - UIL

UNITÀ SINDACALE
FALCRI - SILCEA - SINFUB

F.A.B.I.

FIRST - CISL

Tutto quanto premesso, le Parti

con il presente Verbale, anche alla luce del mutato contesto di mercato e commerciale e al fine di garantire l'esigibilità dei comportamenti nello stesso dettagliati, intendono effettuare il previsto raccordo tra l'Accordo Nazionale 08.02.2017 e il Protocollo di Intesa sindacale sulle politiche commerciali del 26.11.2010, il quale è da intendersi valido e vigente in ogni sua parte e integrato dalla presente intesa. I citati accordi di Gruppo costituiscono a tutti gli effetti normativa aziendale.

Art. 1

Principi e fini generali

1. Le Parti, con il presente Accordo e in coerenza con quanto condiviso in materia con l'Accordo Nazionale sulle politiche commerciali e organizzazione del lavoro" dell'8.2.2017, nonché con il vigente CCNL e i lavori svolti dalla Commissione politiche commerciali di Gruppo, riconoscono come fondamentali le seguenti finalità:
 - favorire politiche commerciali responsabili e sostenibili, coerenti con i fondamentali valori etici e di integrità, volte a facilitare e rendere sostenibile il raggiungimento nelle imprese di obiettivi di produttività e redditività nel medio-lungo periodo nell'interesse di tutti gli *stakeholders*, anche secondo quanto previsto dall'articolo 3 dell'Accordo nazionale menzionato;
 - individuare principi e valori che risultino di indirizzo e prevenzione per il miglioramento costante della qualità dei rapporti fra la Banca, il personale e la clientela, nonché del clima lavorativo, valorizzando il ruolo centrale delle risorse umane, quale elemento indispensabile e strategico per uno sviluppo sostenibile della Banca;
 - garantire il rispetto dei principi etici e della dignità dei lavoratori, anche mediante azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione nei confronti dei soggetti che ricoprono posizioni di responsabilità organizzativa in merito alle forme e ai modi con cui devono essere svolte le azioni di indirizzo commerciale;
 - perseguire, nell'ambito del contesto bancario, vista la centralità del settore e il suo fondamentale ruolo nell'economia del Paese e a tutela del risparmio, uno sviluppo delle imprese coerente con i principi di cui sopra e una organizzazione del lavoro trasparente anche funzionale ad identificare i diversi livelli di responsabilità;
 - individuare le misure necessarie a prevenire i comportamenti non conformi e funzionali a garantire, la cooperazione fra colleghi, nonché il clima aziendale, favorendo in tale modo il raggiungimento degli obiettivi aziendali, fermo restando quanto previsto nel citato Protocollo di Gruppo sulle politiche commerciali del 26.11.2010 in particolare al capitolo "3. Modalità di indirizzo commerciale e definizione degli obiettivi".

Art. 2

Finalità applicative – Soggetti coinvolti

1. Con il presente Accordo, le Parti hanno inteso affrontare il complesso tema delle "politiche commerciali", disciplinandone l'attuazione ai fini di:
 - a) rendere esigibili i contenuti degli Accordi Nazionali ed aziendali in materia;
 - b) chiarire gli ambiti di comportamento difforni non consentiti;
 - c) valutare i comportamenti in violazione degli Accordi Nazionali ed aziendali in materia, ai fini della loro rimozione e di eventuali interventi anche di natura disciplinare;
 - d) snellire e semplificare la molteplicità di reportistica richiesta ai colleghi.
2. Sono considerati "attori" del processo regolato dal presente accordo: i lavoratori, le Aziende del Gruppo e le OO.SS. che hanno sottoscritto l'accordo medesimo.

UNITÀ SINDACALE
FALORI - SILCEA - SINFUB

F.A.B.I.

FIRST CIST

3. I lavoratori, in qualità di dipendenti subordinati, sono tenuti ad una "collaborazione attiva ed intensa" secondo le direttive dell'impresa e le connesse previsioni contrattuali. Il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi assegnati non determina di per sé una valutazione negativa, ferma restando la separazione tra la valutazione professionale e la valutazione della performance commerciale collegata al Sistema incentivante, così come indicato al punto 2 dell'Accordo di Gruppo del 26.11.2010.
4. Le Aziende e le OO.SS. favoriscono, la diffusione e la conoscenza da parte dei lavoratori dall'Accordo, secondo i principi condivisi e i rispettivi ambiti di competenza. Inoltre, le Aziende vigilano sul rispetto degli stessi, al fine di prevenire e rimuovere comportamenti difforni, e le OO.SS. raccolgono eventuali segnalazioni connesse al potenziale mancato rispetto dello stesso, portandole alla valutazione della Commissione politiche commerciali.

Art. 3

Rilevazione dei dati

1. La rilevazione dei dati e dei risultati commerciali sarà effettuata esclusivamente attraverso il sistema informativo aziendale allo scopo predisposto.
2. A fronte dell'eventuale necessità di implementazione del sistema informativo ovvero di contingenti esigenze commerciali e, laddove i dati non fossero diversamente rilevabili, potrà essere richiesta la compilazione manuale di un numero contenuto di report:
 - predisposti ed approvati a livello centrale;
 - comunicati tempestivamente alla Commissione politiche commerciali;
 - pubblicati sul portale aziendale alla sezione dedicata alle Politiche Commerciali.
3. Non è ammessa, pertanto, reportistica diversa da quella sopra indicata.
4. Si intendono, altresì, non ammessi:
 - la divulgazione di graduatorie comparative nominative e tra filiali/unità operative (anche se non in ordine crescente o decrescente);
 - la richiesta di previsioni riguardanti la vendita di prodotti alla clientela;
 - i comportamenti difforni o elusivi da quanto stabilito dal presente Accordo.

Art. 4

Modalità di indirizzo commerciale e definizione degli obiettivi

1. Le riunioni di orientamento commerciale, effettuate anche a mezzo videoconferenza, salvo casi di urgenza, devono essere convocate con adeguato preavviso e svolgersi nel rispetto delle norme sull'orario di lavoro previste dal CCNL vigente.
2. Fermo restando quanto previsto al capitolo "3. Modalità di indirizzo commerciale e definizione degli obiettivi" del citato Protocollo di Gruppo del 26.11.2010, gli obiettivi dovranno essere comunicati di norma entro la fine del mese di gennaio di ogni anno, secondo una corretta modalità di relazione e utilizzando il sistema informativo aziendale allo scopo predisposto.
3. Le modalità di cui al comma precedente verranno utilizzate anche per la comunicazione di eventuali variazioni degli obiettivi in corso di anno.
4. I contatti aziendali (ad esempio, telefonate, mail o altri strumenti di comunicazione) dovranno essere improntati al rispetto della normativa vigente, anche in materia di orario di lavoro, evitando gli abusi, l'eccessiva frequenza e le ripetizioni, nel pieno rispetto del diritto alla disconnessione, nonché le espressioni offensive, minacciose, pretestuose e lesive della dignità professionale dei lavoratori.

FISAC - CGIL

UILCA - UIL

FIRST - CISI

UNITÀ SINDACALE
FALCRI - SILGEA - SINFUB

Roberto Citterio

Art. 5
Portale aziendale

1. In ragione dei principi e delle finalità sopra espresse, si procederà alla pubblicazione, indicativamente entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, in un'apposita sezione all'interno del portale aziendale:
 - dell'Accordo Nazionale 8.2.2017;
 - del Protocollo di Intesa Sindacale 26.11.2010;
 - del presente Accordo aziendale;
 - delle comunicazioni aziendali relative ai predetti accordi;
 - del link per l'invio di segnalazioni alla casella di posta dedicata di cui all'art. 8;
 - degli ulteriori sistemi di rilevazione predisposti dall'Azienda, laddove non disponibili informaticamente.

Art. 6
Comunicazioni

1. Le comunicazioni aziendali di carattere normativo, in particolare quelle in materia di strumenti finanziari, dovranno essere fornite tempestivamente e in coerenza alla relativa applicazione.
2. Sono altresì previsti appositi interventi, volti ad esprimere i principi cui si deve ispirare la politica di indirizzo e sviluppo commerciale, per evitare stili di relazione impropri e non in linea con le politiche di Gruppo, anche mediante apposite riunioni che illustrino gli accordi tempo per tempo vigenti in tema di politiche commerciali e organizzazione del lavoro.

Art. 7
Referente aziendale

1. L'Azienda dichiara che, in base al punto 9. "Commissione nazionale e organismi bilaterali aziendali o di gruppo" dell'Accordo Nazionale su politiche commerciali e organizzazione del lavoro" dell'8.2.2017, al fine di favorire l'interlocuzione sulle tematiche di cui al presente accordo, il referente è individuato nel Responsabile protempore delle Relazioni Industriali.

Art. 8
Casella di posta elettronica

1. Nel richiamare integralmente quanto previsto dal Verbale di accordo del 3.5.2018 in materia di "Commissione politiche commerciali", al fine di promuovere modalità di "ascolto attivo" di comportamenti non conformi ai principi di cui al presente accordo, viene istituita un'apposita casella di posta elettronica (segnalazioni.politiche.commerciali@ubibanca.it) abilitata a ricevere le segnalazioni dei singoli dipendenti, anche per il tramite dei rappresentanti sindacali, nel rispetto del diritto alla riservatezza, tutelando l'anonimato dei segnalanti nei confronti dei soggetti che hanno posto in essere i comportamenti segnalati.
2. Le relative segnalazioni verranno analizzate nelle periodiche riunioni della Commissione.

FISAC - CGIL

SILCEA - CGIL

Maratti

FIRST - CISL

**UNITÀ SINDACALE
FALCRI - SILCEA - SINEUB**

Roberto Cetterio

U.B.I.


Art. 9
Esigibilità

1. In caso di segnalazioni di comportamenti non conformi a quanto indicato dagli accordi in materia, nell'ambito dei previsti incontri periodici, su convocazione del referente aziendale ovvero su specifica richiesta delle OO.SS, la Commissione si riunirà indicativamente entro 10 giorni per:
 - analizzare le segnalazioni pervenute e i relativi dati e informazioni;
 - verificare la conformità al contenuto del presente accordo dei comportamenti oggetto delle segnalazioni e, in caso di sussistenza di elementi non rispondenti alla normativa in materia, anche il relativo livello di difformità;
 - assumere le più coerenti e conseguenti iniziative idonee a ricondurre i comportamenti organizzativi ai principi richiamati in premessa.
2. Eventuali comportamenti difformi rispetto ai principi sopra menzionati ed esaminati nell'ambito delle riunioni di Commissione, formeranno oggetto della più ampia valutazione da parte dell'Azienda sotto tutti gli aspetti di competenza del datore di lavoro, per le più opportune determinazioni ai fini della loro rimozione.
3. Nell'ambito degli incontri della Commissione, l'Azienda metterà a disposizione i dati relativi ai provvedimenti assunti per eventuali violazioni degli accordi in materia, ove determinati dall'Azienda stessa.


Dichiarazione dell'Azienda - Formazione

Fermo restando quanto previsto in ambito di competenza della Commissione di formazione - anche con particolare riferimento alla normativa la cui violazione comporti responsabilità personali del dipendente - l'Azienda si impegna, altresì, a fornire pillole formative volte a facilitare la consultazione della normativa vigente, fermo restando che tali pillole non sono da intendersi sostitutive o alternative alla normativa integralmente pubblicata.


Letto, confermato e sottoscritto



UBI BANCA




FABI



FIRST CISL



FISAC CGIL



UILCA



UNITA SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB